

# ORIENTAMENTI

---

**FERDINANDO BRIZZI**

## **Il procedimento innanzi al Giudice di pace**

SOMMARIO: 1. Le peculiarità del giudizio innanzi al G.d.p. - 2. Il vaglio del giudice sulle indagini - 2.1. L'iscrizione della *notitia criminis* - 2.2. L'archiviazione e l'opposizione della persona offesa - 3. Gli atti preliminari al dibattimento - 3.1. Quando la querela è legittimamente proposta? - 3.2. La remissione tacita di querela - 3.3. Il tentativo di conciliazione - 4. Il dibattimento - 4.1. La valutazione delle dichiarazioni delle parti - 4.2. Il libero convincimento del giudice - 4.3. I poteri istruttori del Giudice - 5. La definizione del procedimento - 5.1. Le condotte riparatorie - 5.2. La corretta determinazione della pena - 5.3. L'onere di motivazione - 6. Note conclusive<sup>1</sup>

### **1. Le peculiarità del giudizio innanzi al G.d.p.**

Il processo penale innanzi al Giudice di pace rappresenta un caso di giustizia interamente amministrata da giudice onorari: il rappresentante del pubblico ministero è normalmente un v.p.o., il Giudice è anch'egli un magistrato onorario.

Tra le due figure sussiste tuttavia una significativa differenza: il v.p.o. svolge le sue funzioni all'interno di un Ufficio, la Procura della Repubblica, retta e composta da magistrati togati. Opera sotto la direzione del Procuratore, seguendo le direttive dei vari sostituti procuratori che gli affidano i fascicoli. Inoltre, oltre a partecipare ai procedimenti innanzi al G.d.p., partecipa ai giudizi innanzi al Tribunale monocratico, normalmente un giudice togato, nonché ai giudizi di esecuzione innanzi al g.i.p., necessariamente un magistrato togato.

Il v.p.o. presta dunque quotidianamente la propria attività interagendo con la magistratura togata, mentre il G.d.p. non gode di questa preziosa opportunità di confronto.

Chi, come lo scrivente, svolge le funzioni dal 1997, ha conosciuto il giudizio innanzi al Pretore, occupandosi di delicati procedimenti inerenti gli infortuni sul lavoro, la colpa medica, truffe di ingenti dimensioni.

Con l'avvento del cd. giudice unico si è occupato altresì di falsi ideologici commessi da pubblici ufficiali, di episodi di narcotraffico a volte di ingenti dimensioni, importanti diffamazioni a mezzo stampa: alcuni dei procedimenti trattati in questi anni sono approdati innanzi al Supremo collegio, spesso con

---

<sup>1</sup> L'autore di queste brevi note, Vice Procuratore Onorario presso la Procura della Repubblica di Torino, è stato invitato a dirigere un gruppo di lavoro presso la Scuola Superiore della Magistratura di Scandicci, nei giorni 30 e 31 ottobre 2014, nell'ambito del corso di formazione "*Il procedimento penale del giudice di pace*" (d'ora in poi G.d.p.).

Questo articolo rappresenta un'elaborazione degli argomenti che saranno trattati nel corso dei lavori.

esito positivo rispetto alle posizioni sostenute dall'Accusa.

Quando dunque si accosta al procedimento innanzi al G.d.p., opera quale necessario "attore" di un processo finalizzato allo *jus dicere*, ovvero alla corretta applicazione della legge.

Un autorevole magistrato<sup>2</sup> ha recentemente sostenuto la necessità di superare definitivamente "certe idee" che furono dietro all'introduzione del G.d.p. e prendere atto una volta per tutte che la "tecnicità" del processo (anche quello davanti al G.d.p.) richiede coerentemente una figura di giudice esclusivamente tecnica.

Il medesimo autore<sup>3</sup> già in precedenza si era domandato: «e quante volte ci facciamo davvero carico del diritto delle parti e degli imputati ad avere il proprio affare trattato o, perfino, deciso da un magistrato sempre professionalmente attrezzato ed all'altezza dei suoi compiti e doveri?».

Ciò vale tanto per i G.d.p. tanto per i v.p.o.: è impensabile che sugli errori nello *jus dicere* dei primi non si ripercuotano gli errori di conduzione dell'udienza anche dei secondi.

Anche se il procedimento penale innanzi a questo giudice onorario è connotato da celerità, massima semplificazione, riduzione al minimo dei formalismi, in ogni caso resta sempre un procedimento penale: invero, scorrendo le pronunce del Supremo collegio che si sono occupate di sentenze del G.d.p., si può constatare come il giudice di legittimità le valuti con lo stesso rigore applicato a quelle di ogni altro giudice.

Le sentenze dalla Cassazione scrutinate in questo contributo considerano, senza alcuna presunzione di completezza, l'intero svolgimento del processo innanzi al G.d.p., dall'iscrizione della notizia di reato fino alla determinazione della pena.

## **2. Il vaglio del giudice sulle indagini**

La legge chiama il giudice a svolgere un controllo sulle indagini preliminari: anche se non è prevista una figura di g.i.p., tuttavia residua in capo al G.d.p. il vaglio rispetto alle determinazioni del Pubblico Ministero, vaglio alquanto penetrante in caso di richiesta di archiviazione, che non può però tradursi nella sostituzione del G.d.p. al p.m. nell'esercizio dell'azione penale.

### **2.1. L'iscrizione della *notitia criminis***

Così il Supremo collegio ha recentemente riaffermato che l'iscrizione della *notitia criminis* è atto del pubblico ministero: laddove il G.d.p. si sostituisca al

---

<sup>2</sup> VIAZZI, *La riforma della magistratura onoraria*, in [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it).

<sup>3</sup> VIAZZI, *Tre questioni per la magistratura onoraria*, in [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it).

p.m. nell'esercizio di tale potere, ne discende l'abnormità dell'atto; laddove il G.d.p. ordini al p.m. di provvedere alla formulazione dell'imputazione ed alla citazione a giudizio di persone neppure iscritte nel registro degli indagati, a fronte di richiesta di archiviazione del p.m. verso l'unico indagato, tale provvedimento risulta abnorme, nel senso che, con tale disposizione, il g.i.p. si è sostituito al p.m. nell'esercizio dell'azione penale, non essendo consentito al giudice ordinare al p.m. di formulare l'imputazione che non sia conseguenza di una richiesta di archiviazione inerente al medesimo fatto<sup>4</sup>.

## **2.2. L'archiviazione e l'opposizione della persona offesa**

Accade frequentemente che l'Ufficio del p.m. proponga l'archiviazione di quei procedimenti che, *prima facie*, si ritengano destinati all'insuccesso in sede dibattimentale. Tuttavia in questo caso viene richiesto al G.d.p. un vaglio particolarmente rigoroso, che non può limitarsi alla mera presa d'atto che nell'atto di opposizione non vengono indicate ulteriori attività investigative da espletare. Il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, invero, tende a riconoscere alla parte offesa la facoltà di contrastare la richiesta di archiviazione non solo sotto il profilo della completezza delle indagini, ma anche per quanto concerne la fondatezza della notizia di reato; ciò comporta che, laddove non vi sia luogo ad ulteriori accertamenti, le censure dell'opponente possono essere comunque rivolte al contenuto della richiesta in ordine a quest'ultimo aspetto: l'indicazione delle investigazioni suppletive non è infatti condizione necessaria di ammissibilità dell'opposizione e la mancanza di detto elemento non esaurisce pertanto l'onere motivazionale sull'adozione *de plano* del provvedimento di archiviazione<sup>5</sup>.

## **3. Gli atti preliminari al dibattimento**

Una volta che il procedimento sia approdato innanzi al G.d.p. permangono ulteriori poteri di controllo del giudice, connessi alla natura di tale procedimento, caratterizzato dalla procedibilità a querela della quasi totalità dei reati di sua competenza. Quindi una particolare prudenza è richiesta al giudice in ordine alle valutazioni da compiere sulla ritualità di questa condizione di procedibilità, sulla possibilità di remissione della stessa.

Le medesime considerazioni valgono per l'esercizio del potere di tentare la conciliazione delle parti.

### **3.1. Quando la querela è legittimamente proposta?**

---

<sup>4</sup> Cass., Sez. V, 2 agosto 2013, P.m. in proc. Cincinato, inedita.

<sup>5</sup> Cass., Sez. V, 17 ottobre 2014, Persico, inedita.

Incombe sul G.d.p., come su ogni altro giudice, un vaglio rigoroso circa la regolarità formale della querela. Anche se non è necessario l'impiego di formule "sacramentali", la persona offesa non si può limitare ad una mera esposizione dei fatti accaduti senza esprimere la volontà di perseguirne l'autore: la formula "denuncio ad ogni effetto di legge" deve essere considerata quale manifestazione di volontà diretta a richiedere la persecuzione e la punizione dell'autore del reato e conferisce quindi all'atto valore di querela; analogo valore deve riconoscersi alla sollecitazione rivolta all'Autorità Giudiziaria di "voler prendere provvedimenti al più presto". Se non rinvencono neppure queste espressioni, od altra equipollente, ne discende l'invalidità della querela come condizione di procedibilità<sup>6</sup>.

### 3.2. La remissione tacita di querela

La sanzione dell'improcedibilità per mancata presenza del querelante nel processo è positivamente disciplinata nell'ordinamento vigente solo nel caso previsto dall'art. 28, co. 3, d.l.gs. 28 agosto 2000, n. 274, (disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace). L'ipotesi è quella della mancata comparizione delle persone offese, alle quali il decreto di comparizione delle parti - che ha nelle sue premesse il ricorso immediato della persona offesa - sia stato regolarmente notificato ai sensi dell'art. 27, co. 4, per espressa previsione normativa, la mancata comparizione equivale a rinuncia al diritto di querela ovvero alla remissione della querela, qualora sia stata già presentata. Se dunque l'imputato viene tratto a giudizio con atto di citazione emesso dal p.m., non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'istituto della remissione disciplinato dall'art. 28, co. 3, d.l.gs. n. 274 del 2000,. Oltre il perimetro di tale specifica ipotesi positivamente disciplinata e, pertanto, sotto il generale profilo delineato dall'art. 152 c.p., non è affatto previsto dalla legge che la mancata presentazione nel processo, pur in presenza di espresso avviso del giudice in tal senso, possa comportare l'improcedibilità dell'azione penale per ritenuta remissione tacita della querela<sup>7</sup>.

Infatti, l'art. 152, co. 2, c.p. dopo aver premesso che «la remissione è processuale o extraprocessuale», dispone che «la remissione extraprocessuale è espressa o tacita» e che «vi è remissione tacita quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela». È, quindi, evidente che deve trattarsi di "fatti" cioè di comportamenti che rilevano nel mondo esterno, che «non rimangano confinati nel limbo di eventuali stati

---

<sup>6</sup> Cass., Sez. V, 24 luglio 2014, Finocchiaro, inedita.

<sup>7</sup> Cass., Sez. IV, 8 agosto 2014, Iannotta, inedita.

d'animo, di meri orientamenti eventualmente internamente programmati»<sup>8</sup>: la natura extraprocessuale della remissione implica che essa non può consistere in atti o comportamenti "nel procedimento" di cui trattasi, dovendo appunto essersi concretizzati all'esterno di tale procedimento.

Si tratta di interpretazione ormai consolidata nella giurisprudenza di legittimità: ne discende per il G.d.p. il dovere di attenersi ad essi ovvero, quanto meno di indicare le ragioni di dissenso<sup>9</sup>.

### 3.3. Il tentativo di conciliazione

Strettamente legato al tema sopra richiamato è quello del tentativo obbligatorio di conciliazione ed alle conseguenze che se ne possono inferire.

Come è invalsa nella giurisprudenza del G.d.p. la prassi di ammettere la remissione tacita di querela, così è invalsa quella di considerare rituale una ipotesi di conciliazione tacita: a seguito della notifica del verbale d'udienza alla parte offesa, la sua assenza nel successivo corso del giudizio viene considerata come volontà a conciliare la lite e, quindi, a rimettere tacitamente la querela.

Si tratta di prassi recentemente "sconfessata" dal Supremo collegio: se la legge richiede che debba esservi un autonomo verbale per documentare sia la remissione di querela sia la rinuncia al ricorso di cui all'art. 21 (e relative accettazioni), ciò comporta che quel regime formale dovrà riguardare l'esito del tentativo di conciliazione, comunque esperito: è chiaro che non vi sarà bisogno di un atto *ad hoc* ove la volontà dei protagonisti venga manifestata in udienza e riportata nel relativo processo verbale, ma non sembra esservi spazio alcuno per consentire al giudice di desumere *aliunde* quella stessa volontà, sia pure a seguito di presunti comportamenti concludenti; la previsione di cui all'art. 29, co. 4, d.lgs. n. 274 del 2000, - per la quale «il giudice [...] promuove la conciliazione tra le parti» - non sfugge alla discrezionalità del giudice, il quale, intanto darà corso alla conciliazione, in quanto ritenga che essa sia possibile; ne consegue che, qualora il querelante non compaia e, comunque, non dia segni di disponibilità alla conciliazione ed in analoga situazione versi il querelato, il quale può avere autonomo interesse all'accertamento negativo di responsabilità, il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non può essere censurato, poiché, in caso contrario, si attribuirebbe alla norma una funzione dilatoria, inconciliabile con il principio di economia processuale che la ispira<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> Cass., Sez. un., 30 ottobre 2008, P.m. in proc. Viele, in *Mass. Uff.*, n. 241357.

<sup>9</sup> Cass., Sez. V, 17 ottobre 2014, P.m. in proc. Sponilli e altro, inedita.

<sup>10</sup> Cass., Sez. V, 23 luglio 2014, P.m. in proc. Roberti e altro, inedita.

#### 4. Il dibattimento

Anche di fronte al G.d.p., il dibattimento è il momento centrale in quanto si tratta della fase in cui avviene l'assunzione della prova nel contraddittorio tra le parti. Come ovvio, anche in questo procedimento vige la regola del "libero convincimento" del giudice, da esplicarsi però entro i "paletti" fissati dalle norme del c.p.p., come elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. In questo contesto, particolarmente delicata è la valutazione delle dichiarazioni rese innanzi al giudice: la minore complessità dei fatti-reato portati alla sua attenzione, non può esimere da un particolare rigore nella loro valutazione. Laddove il giudice non ritenga di poter decidere allo stato degli atti, deve esercitare i poteri istruttori di cui è dotato.

##### 4.1. La valutazione delle dichiarazioni delle parti

Che il G.d.p. sia chiamato a *jus dicere*, per altro *secundum jus*, traspare dalle sentenze che si sono occupate della valutazione della testimonianza in tale procedimento.

È invero ricorrente la critica mossa dal Corte di legittimità alle modalità "approssimative" con cui i G.d.p. valutano le dichiarazioni delle parti, in particolare per quanto riguarda quelle delle persone offese.

In alcuni casi il Supremo collegio è giunto a ritenere "apparente", nonché illogica, la motivazione con cui il G.d.p. giunge a sconfessare le dichiarazioni delle persone offese, quasi ipotizzando una sorta di congenita inutilizzabilità delle medesime: le regole dettate dall'art. 192, co. 3, c.p.p. infatti, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, che possono essere poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica della credibilità oggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto<sup>11</sup>.

##### 4.2. Il libero convincimento del giudice

La valutazione delle dichiarazioni rese dalle parti è materia viciniera a quella del "libero convincimento del giudice": il sistema processuale italiano è fondato sul principio del libero convincimento del giudice, che significa libertà nell'accertamento e nell'acquisizione dei mezzi di prova e, soprattutto, libertà di valutare la prova senza limiti; a condizione, perché la libertà non trasmodi

---

<sup>11</sup> Cass., Sez. V, 27 ottobre 2014, P.m. in proc. Rizzi, inedita; negli stessi termini Id., Sez. V, 27 ottobre 2014, P.m. in proc. Novara, inedita, in cui non solo il G.d.p. aveva escluso in maniera aprioristica, e *del tutto illegittima*, la vocazione probatoria delle dichiarazioni della persona offesa *in quanto non riscontrate*, ma non aveva spiegato per quale ragione il certificato medico attestante le lesioni subite, pure menzionato in sentenza, non sarebbe stato rilevante in tal senso.

in arbitrio, che il convincimento sia strettamente ancorato al risultato probatorio e si fondi su un esame esaustivo e logicamente apprezzabile delle fonti di prova. Ciò vuoi dire che gli elementi di prova raccolti nel giudizio devono passare al vaglio del giudicante ed essere composti in una sintesi ragionata, che dia conto della valenza attribuita ad ognuno di essi e, quando la prova è rappresentata da dichiarazioni discordanti o addirittura contrapposte, delle ragioni per cui è ritenuta veritiera la ricostruzione del fatto proposta da una delle parti.

Se in presenza di un quadro probatorio contraddittorio, il giudice aderisca acriticamente alla versione della persona offesa senza cimentarsi in alcuna maniera con la prospettazione difensiva, avallata da almeno quattro testi, si configura un deficit motivazionale e di giudizio che inficia, quindi, sotto plurimi aspetti, la sentenza<sup>12</sup>.

#### **4.3. I poteri istruttori del Giudice**

Affinché il G.d.p. possa esercitare il cd. libero convincimento è necessario che, del pari di ogni altro giudice, qualora ritenga di non essere in grado di decidere, assuma quelle prove che siano determinanti ai fini della decisione.

Così se i testi di un procedimento affermano di aver provveduto a registrare le dichiarazioni offensive dei loro "avversari", e di ciò, ovvero dei supporti magnetici sui quali la stessa è stata incisa, non è traccia in sentenza, né il giudicante dà ragione del perché abbia trascurato una fonte di prova che egli stesso, seppure per implicito, ritiene altamente rilevante, ne consegue l'annullamento, spettando al giudice di rinvio valutare l'opportunità di acquisire la predetta registrazione, nonché, anche sulla base dell'ascolto della stessa o della sua trascrizione, di valutare la credibilità, la coincidenza, la rispondenza al vero delle dichiarazioni accusatorie provenienti dalle persone offese<sup>13</sup>.

#### **5. La definizione del procedimento**

Anche la definizione del procedimento implica la necessità di un particolare rigore, in primo luogo, nell'applicazione di quella che è una peculiarità del procedimento innanzi al G.d.p., la declaratoria di estinzione del reato a seguito dell'intervento di condotte riparatorie, nonché, laddove il G.d.p. ritenga di comminare la condanna, nell'applicazione di una pena "legittima". Occorre poi adempiere al cd. onere di motivazione.

##### **5.1. Le condotte riparatorie**

---

<sup>12</sup> Cass., Sez. V, 26 settembre 2014, Di Gennaro, inedita.

<sup>13</sup> Cass., Sez. V, 26 settembre 2014, P.m. in proc. Bozzo e altri, inedita.

Una delle modalità di definizione del processo innanzi al G.d.p. può essere rappresentato, come noto, dall'estinzione del reato a seguito delle cd. condotte riparatorie: se si deve tener conto dell'opinione della persona offesa, tuttavia non si può anettere ad essa un effetto paralizzante di quella che è la corretta applicazione della norma penale.

Occorre invero rammentare che la corresponsione alla parte lesa di importi ad opera della compagnia assicuratrice può essere in astratto idonea a integrare la condotta riparatoria del danno cagionato dal reato ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000, in caso di sinistro stradale, al già intervenuto integrale indennizzo di tutti i danni materiali da parte della compagnia di assicurazioni, si aggiunge la disponibilità dell'imputato a versare una ulteriore somma dimostrazione della sua resipiscenza, il G.d.p. rigetta la richiesta di estinzione del procedimento ex art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000 in base al solo rifiuto opposto dalla persona offesa, senza effettuare un'oggettiva commisurazione del danno, ne consegue l'annullamento della sentenza di condanna<sup>14</sup>

### **5.2. La corretta determinazione della pena**

Non di meno, ennesima esplicazione dello *jus dicere* si ha nel momento in cui il G.d.p. determina in concreto la pena da infliggere all'imputato. Anche in questo caso devono seguirsi le regole ordinariamente seguite in quello che nel linguaggio anglosassone viene definito il *sentencing*, a partire dal procedimento da seguirsi in caso di più reati portati in continuazione.

Il Supremo collegio rammenta che in tal caso il corretto procedimento è quello di procedere all'individuazione del reato più grave, applicare immediatamente la diminuzione a seguito della concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. e quindi aumentare per la continuazione<sup>15</sup>.

Ovviamente sarà poi necessario applicare la pena contenendola sì entro i minimi edittali ma senza scendere al di sotto di essi<sup>16</sup>.

### **5.3. L'onere di motivazione**

La sentenza non può poi ridursi ad un riepilogo di circostanze scaturite dalle deposizioni delle parti processuali, senza procedere ad una disamina critica delle stesse, e soprattutto senza enucleare gli elementi che, in punto di fatto, giustificano la soluzione definitiva prescelta - nel caso di specie di assoluzione<sup>17</sup>.

---

<sup>14</sup> Cass., Sez. IV, 26 giugno 2014, Capitano, inedita.

<sup>15</sup> Cass., Sez. V, 26 settembre 2014, P.m. in proc. Polvere e altro, inedita.

<sup>16</sup> Cass., Sez. V, 21 luglio 2014, P.g. in proc. D'Ambrosio e altro, inedita.

<sup>17</sup> Cass., Sez. II, 24 ottobre 2014, P.m. in proc. Bianchi, inedita.



Recentemente, sono state numerose le sentenze del Supremo collegio di annullamento di sentenze del G.d.p. di improcedibilità dell'azione penale nei confronti di imputati della fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 10-*bis* d.lgs. n. 286 del 1998 seguito della Corte di giustizia del 28 giugno 2011. Ha evidenziato la Cassazione come alcune di queste sentenze si siano appalesate illegittime in quanto, «in assenza di una sia pur minima argomentazione dialettica», hanno dichiarato “abrogata” la norma incriminatrice<sup>18</sup>.

## 6. Note conclusive

Queste considerazioni aiutano a comprendere la centralità di momenti formativi come quelli di Scandicci, dove il confronto tra magistrati onorari da un lato, professori universitari, magistrati togati e avvocati dall'altro, può aiutare, soprattutto i primi, ad uscire dall'equivoco di un processo “minore”: il processo è unico, sia che si celebri di fronte al Tribunale, sia che si svolga innanzi al G.d.p.; gli “attori” che vi prendono parte devono sapere che, quando la sentenza che hanno contribuito, a diverso titolo, a redigere verrà portata all'attenzione del giudice di legittimità, questi la valuterà applicando in modo rigoroso il codice penale e quello di rito, in piena conformità all'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale. Non vi è nulla di “onorario” in questo processo, se non i magistrati che vi partecipano. Questi devono dunque essere “all'altezza della situazione”: sarebbe dunque auspicabile che il legislatore, nell'accingersi alla riforma della magistratura onoraria, si rendesse conto dell'inopportunità di affidare un'intera branca della giustizia, per altro quella più vicina ai cittadini – la cd. giustizia di prossimità – ad operatori sottoposti ad un continuo *turn over*, e soprattutto destinati a cessare dalle funzioni nel momento in cui hanno acquisito la piena maturità giuridica ed “esperienziale”.

---

<sup>18</sup> Cass., Sez. I, 23 ottobre 2014, P.g. in proc. Costa, inedita, e Id., Sez. I, 23 ottobre 2014, P.g. in proc. Safi e altri, inedita.